

Repertorio n. 20181

Raccolta n. 14312

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre in Trasacco,

Via Cavour n. 19.

Davanti a me Marica Schiavone, Notaio in Trasacco, iscritta nel

ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e

Avezzano,

sono comparsi i signori:

- NUCCI Pierluigi, nato ad Avezzano (AQ) il 31 maggio 1989,

residente ad Aielli (AQ), Via Salere n. 39, Codice Fiscale NCC PLG

89E31 A515P;

- GENTILE Pasquale, nato a Taranto (TA) il 18 giugno 1982,

residente ad Amburgo (Germania), Eidelstedter weg n. 19, Codice

Fiscale GNT PQL 82H18 L049N;

- PALUMBO Antonio, nato a Napoli (NA) il 24 luglio 1981 ed ivi

residente in Via Orazio n. 56, Codice Fiscale PLM NTN 81L24 F839Z;

- NOLLETTI Pierluigi, nato ad Avezzano (AQ) il 3 giugno 1997,

residente ad Aielli (AQ) Via Paolo Borsellino n. 6, codice fiscale

NLL PLG 97H03 A515J;

- GENTILE Martina, nata a Suzzara (MN) il 1 maggio 1996, residente

ad Aielli (AQ), Via Aldo Moro n. 8, codice fiscale GNT MTN 96E41

L020G;

- PONARI Emanuela, nata ad Avezzano (AQ) il 7 maggio 1996,

residente ad Aielli (AQ), Corso Umberto n. 55, codice fiscale PNR

MNL 96E47 A515V.

Detti Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

a) Tra i signori NUCCI Pierluigi, GENTILE Pasquale, PALUMBO Antonio, NOLLETTI Pierluigi, GENTILE Martina e PONARI Emanuela è costituita una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata: **"COOPERATIVA DI COMUNITA' LA MAESA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."**, in breve **"COOPERATIVA DI COMUNITA' LA MAESA SOC. COOP"**.

b) La sede della Società è fissata nel Comune di Aielli (AQ).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della Società è in Aielli (AQ), Via Filippo Angelitti n. 2.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune non comporta la modifica dell'Atto Costitutivo.

c) La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio proprio delle Cooperative di Comunità, della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire gli interessi generali della comunità del territorio di Aielli (AQ), promuovendo i principi contenuti nella Carta dell'Habitat di Confcooperative, i principi richiamati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e relativi obiettivi che trovano applicazione nell'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed i principi richiamati dalla

Convenzione di Faro quale Convenzione quadro del Consiglio d'Europa.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti pubblici e privati.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità attraverso relazioni di integrazione e reciprocità sociale ed economica con i suoi abitanti, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa e soddisfacendo, contestualmente, i diversi interessi mutualistici espressi dai soci cooperatori. A questo fine la cooperativa:

- offre continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; a tal fine i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

- garantisce la migliore valorizzazione dei beni e servizi prodotti e forniti dai soci, tutelando e sostenendo le loro attività, imprese e produzioni locali;

- fa conseguire ai propri soci consumatori e fruitori i beni ed i servizi che costituiscono oggetto della sua attività a condizioni migliore di quelle di mercato;

	- far conseguire ai propri soci abitanti il recupero, la	
	riqualificazione, la manutenzione e la gestione delle abitazioni,	
	dei fabbricati, dei terreni e dei complessi edilizi a destinazione	
	residenziale e non, con la dotazione dei relativi servizi necessari	
	al miglioramento delle condizioni abitative e di fruizione dei	
	soci, nonché del patrimonio immobiliare in generale, pubblico e	
	privato.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	
	della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei	
	soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- lo svolgimento di lavori edili su murature e più in generale di	
	manutenzione immobili (a titolo esemplificativo: ristrutturazioni,	
	tinteggiature, verniciature, coibentazioni, impermeabilizzazioni,	
	demolizioni, intonaci, sistemazione infissi, serrature,	
	manutenzione e posa pavimenti, ecc) anche a servizio dei turisti e	
	delle case vacanze locali; svolgere riparazioni e manutenzioni di	
	attrezzature ed impianti, anche elettrici ed idraulici,	
	manutenzione e riparazione di strade, segnaletica, ripristino	

	viabilità, sgombero neve;	
	- gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti pubblici e	
	privati;	
	- gestione servizi per la popolazione con particolare riferimento	
	alle categorie deboli e/o svantaggiate;	
	- promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di	
	cittadinanza attiva;	
	- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali	
	rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e	
	quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;	
	conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche	
	attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano	
	l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la	
	Banca della Terra;	
	- coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla	
	produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei	
	prodotti;	
	- lo svolgimento di attività di promozione commerciale di beni e	
	servizi prodotti da aziende con sede e/o unità locali nei territori	
	nei quali la cooperativa realizza la propria funzione sociale	
	secondo quanto indicato nell'articolo 3 del presente statuto sia	
	attraverso l'acquisto diretto per proprie finalità produttive sia	
	per la rivendita o la proposta di acquisto a terzi;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi	

	pubblici comunali;	
	- la produzione, conservazione, il confezionamento, la vendita, la	
	promozione e la consegna di prodotti alimentari locali;	
	l'allestimento, l'apertura, la gestione di laboratori per la	
	produzione, trasformazione e vendita di i prodotti alimentari;	
	- promozione e sviluppo di una "banca del tempo";	
	- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi	
	informatici;	
	- attivazione di una bacheca di qualsiasi specie per mantenere	
	aggiornate le informazioni su bandi, contributi, orari aggiornati	
	dei vari servizi, ecc;	
	- gestione di siti (musei, parchi, aree verdi protette e non, ecc.).	
	- Apertura, allestimento, gestione, organizzazione di empori,	
	community shop (negozi di comunità), generi alimentari, sali e	
	tabacchi, servizi postali, servizi per ciclisti e ciclo - turisti,	
	guide turistiche, punti Wi-Fi ed internet, botteghe e più in	
	generale servizi essenziali o utili alla comunità e/o ai turisti	
	con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, al	
	sostegno dei produttori e dei prodotti locali;	
	- servizi di promozione turistica e sviluppo sostenibile del	
	territorio;	
	- servizi di indagini di mercato inerenti i settori di cui	
	all'oggetto sociale;	
	- gestione centri sociali e ricreativi, nonché l'organizzazione di	
	attività di formazione ed educative o culturali relative alla	

	funzione sociale alla quale gli scopi mutualistici e le attività	
	della cooperativa sono finalizzati;	
	- gestione di mense scolastiche e collettive;	
	- gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali	
	di recupero, servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di	
	trasporto di beni e persone;	
	- gestione di servizi di noleggio mezzi di trasporto con e senza	
	conducente e prestazioni accessorie e connesse;	
	organizzazione, la promozione e la gestione di mostre,	
	mostre-mercato, mercati, sagre, fiere, e più in generale eventi	
	(culturali, sportivi, turistici, ricreativi, ecc) anche allo scopo	
	di valorizzare la comunità del proprio territorio;	
	- gestione di aziende agricole ed attività di agriturismo, e	
	l'esercizio di attività di coltivazione di fondi agricoli ovvero	
	silvicoltura o allevamento di animali ovvero tutte quelle attività	
	dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una	
	fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale;	
	svolgere tutte le attività connesse all'agricoltura dirette alla	
	manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e	
	valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla	
	coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali; -	
	svolgere attività agrituristiche, di fattoria didattica, orto -	
	floro - vivaistiche e comunque tutte quelle funzioni didattiche,	
	ricreative, culturali, sociali e sportive connesse alla fruizione	
	ed al godimento delle aree rurali ed agresti comprese le attività	

	ittico - venatorie;	
	- integrare, coordinare, promuovere, svolgere e gestire attività e	
	servizi tra e/o a favore di imprenditori agricoli, artigianali,	
	commerciali locali al fine di realizzare nuove attività orientate	
	allo sviluppo locale e a dare risposte alle domande della comunità;	
	progettare, predisporre, organizzare, gestire e realizzare lavori,	
	opere e servizi in ambito agricolo, forestale e del verde pubblico	
	e privato, compreso lo sfalcio e potature, la manutenzione delle	
	aree verdi, il decoro urbano, la riqualificazione urbana, il	
	giardinaggio, la realizzazione, sistemazione e manutenzione di	
	giardini, parchi, aree boschive, impianti di irrigazione;	
	- organizzazione, la promozione, la gestione di alberghi, anche	
	diffusi, case vacanze, ostelli, appartamenti, posti letto, camere,	
	campeggi, maneggi, complessi residenziali, rifugi, centri	
	ricreativi, sportivi, palestre, piscine, parchi giochi, parchi	
	avventura, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di	
	qualsiasi struttura inerente lo svago e il ballo (con o senza	
	somministrazione di alimenti e bevande), spazi culturali, centri	
	visita, centri di informazione turistica, luoghi di aggregazione,	
	sale cinematografiche, teatri e più in generale patrimonio	
	immobiliare locale, sia pubblico che privato, anche non utilizzato,	
	in disuso, ovvero aree spopolate, abbandonate o non adeguatamente	
	sfruttate o fragili in termini di insediamento permanente;	
	- nei limiti e secondo le norme inderogabili di legge e in	
	particolare del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia	

	ambientale), raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e	
	stoccaggio di rifiuti, gestione di isole ecologiche e fornitura di	
	qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi compresi	
	la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi	
	urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti,	
	nonché urbani pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste	
	dalla legge. Diffusione di norme di buona prassi nel campo della	
	raccolta differenziata;	
	- nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili di legge,	
	gestione distributori carburanti;	
	- gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e	
	custodia animali;	
	- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più	
	funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;	
	nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili di legge,	
	ausilio e collaborazione con Enti di gestione servizi di	
	riscossione tributi e pratiche amministrative in genere con	
	opportune convenzioni;	
	- gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la	
	catalogazione e l'ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il	
	patrimonio storico artistico e culturale, oltre che sistemazione	
	dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e	
	della sicurezza del patrimonio culturale;	
	- l'acquisto, la produzione, l'organizzazione, la fornitura, la	
	distribuzione e la gestione di energia rinnovabile, anche da	

	biomasse legnose, anche presenti nella comunità e/o provenienti	
	dall'agricoltura, allevamento, silvicoltura, pannelli fotovoltaici	
	a beneficio e a servizio della comunità, anche installati su	
	abitazioni private;	
	- promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio	
	energetico, dell'uso razionale dell'energia e delle risorse, della	
	riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di	
	energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;	
	- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni	
	mobili, immobili ed impianti nei limiti delle competenze degli	
	associati;	
	- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del	
	territorio e i prodotti tipici locali;	
	organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati	
	e finalizzati allo sviluppo locale;	
	- consulenza in materia finanziaria e tributaria;	
	servizi di lavanderia, stireria, pulizia approvvigionamento e	
	consegna medicinali o spesa, consegna della posta, accompagnamento,	
	servizio prelievo contanti, aiuto ed assistenza per il disbrigo di	
	pratiche burocratiche, accompagnamento per visite sanitarie o per	
	la cura e il benessere della persona, assistenza domiciliare,	
	parrucchiera, estetista, fisioterapista a domicilio, igiene a	
	domicilio, servizio di teleassistenza, telemedicina, sorveglianza,	
	controllo e visite periodiche ad anziani o soggetti deboli, in	
	particolare facenti parte della comunità e non;	

	- organizzare e gestire trasporti di persone, anziani, disabili,	
	alunni anche allo scopo di sopperire la mancanza o la deficitaria	
	presenza del servizio pubblico di trasporto e in generale tutti i	
	servizi utili al miglioramento della qualità della vita delle	
	persone, degli abitanti e in generale della comunità;	
	- altri servizi di gestione di patrimonio immobiliare e/o servizi	
	di gestione condominiale;	
	- sostegno alla creazione e alla diffusione di gruppi d'acquisto	
	solidale di diverse categorie merceologiche, finalizzati alla	
	distribuzione e al consumo a vantaggio della collettività;	
	- realizzazione e gestione di uno sportello per i servizi al	
	territorio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di	
	assistenza fiscale, servizi per l'agricoltura, servizi per	
	l'energia, servizi postali, ecc.;	
	- animazione e gestione delle attività della rete di cooperative di	
	comunità.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle	
	medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di	
	magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli	

	scopi sociali ad eccezione delle operazioni ai sensi dell'art. 113	
	del D.L 1 settembre 1993 n. 385 D.lgs n. 58/98 disciplinante le	
	società di intermediazione mobiliare e nel rispetto della Circolare	
	CIRC del 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla G.U. n. 188/2005.	
	La cooperativa, sempre, in via non prevalente, ma accessoria e	
	strumentale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci	

	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di	
	raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal	
	D.L. 415/96. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art 2545/setpies del Cod.Civ.	
	d) - Il capitale sociale è illimitato, ciascuno dei soci	
	sottoscrive e versa una quota di capitale pari ad euro:	
	- il signor NUCCI Pierluigi euro 834,00 (ottocentotrentaquattro e	
	zero centesimi);	
	- il signor GENTILE Pasquale euro 834,00 (ottocentotrentaquattro e	
	zero centesimi);	
	- il signor PALUMBO Antonio euro 834,00 (ottocentotrentaquattro e	
	zero centesimi);	
	- il signor NOLLETTI Pierluigi euro 100,00 (cento e zero centesimi);	
	- la signora GENTILE Martina euro 100,00 (cento e zero centesimi);	
	- la signora PONARI Emanuela euro 100,00 (cento e zero centesimi);	
	e pertanto il capitale sociale iniziale è di euro 2.802,00	
	(duemilaottocentodue e zero cerntesimi).	
	e) - La società sarà amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre membri nella persona dei signori:	
	- NUCCI Pierluigi - Presidente;	
	- PALUMBO Antonio e GENTILE Pasquale - Consiglieri;	
	i signori NUCCI Pierluigi, PALUMBO Antonio e GENTILE Pasquale -	
	presenti - accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in	
	alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.	

Il consiglio di amministrazione così come sopra nominato rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.

f) - La Cooperativa ha durata da oggi fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.

g) - I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste per intero a carico della società, ammonta circa ad euro 1.500,00 (millecinquecento e zero centesimi).

h) - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dallo statuto qui di seguito riportato:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Aielli (AQ), la Società cooperativa denominata **"COOPERATIVA DI COMUNITA' LA MAESA - SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L."** in breve **"COOPERATIVA DI COMUNITA' LA MAESA - SOC. COOP."**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata

secondo il principio proprio delle Cooperative di Comunità, della

mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di

perseguire gli interessi generali della comunità del territorio di

Aielli (AQ), promuovendo i principi contenuti nella Carta

dell'Habitat di Confcooperative, i principi richiamati dall'Agenda

2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e relativi

obiettivi che trovano applicazione nell'ASVIS (Alleanza Italiano

per lo Sviluppo Sostenibile) ed i principi richiamati dalla

Convenzione di Faro quale Convenzione quadro del Consiglio d'Europa.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei

soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità,

intende cooperare attivamente con altri enti pubblici e privati.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante

il coinvolgimento delle risorse della comunità attraverso relazioni

di integrazione e reciprocità sociale ed economica con i suoi

abitanti, attuando in questo modo l'autogestione responsabile

dell'impresa e soddisfacendo, contestualmente, i diversi interessi

mutualistici espressi dai soci operatori. A questo fine la

cooperativa:

- offre continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori

condizioni economiche, sociali e professionali; a tal fine i soci

	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci	
	sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo	
	6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	- garantisce la migliore valorizzazione dei beni e servizi prodotti	
	e forniti dai soci, tutelando e sostenendo le loro attività,	
	imprese e produzioni locali;	
	- fa conseguire ai propri soci consumatori e fruitori i beni ed i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività a condizioni	
	migliore di quelle di mercato;	
	- far conseguire ai propri soci abitanti il recupero, la	
	riqualificazione, la manutenzione e la gestione delle abitazioni,	
	dei fabbricati, dei terreni e dei complessi edilizi a destinazione	
	residenziale e non, con la dotazione dei relativi servizi necessari	
	al miglioramento delle condizioni abitative e di fruizione dei	
	soci, nonché del patrimonio immobiliare in generale, pubblico e	
	privato.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	
	della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- lo svolgimento di lavori edili su murature e più in generale di manutenzione immobili (a titolo esemplificativo: ristrutturazioni, tinteggiature, verniciature, coibentazioni, impermeabilizzazioni, demolizioni, intonaci, sistemazione infissi, serrature, manutenzione e posa pavimenti, ecc) anche a servizio dei turisti e delle case vacanze locali; svolgere riparazioni e manutenzioni di attrezzature ed impianti, anche elettrici ed idraulici, manutenzione e riparazione di strade, segnaletica, ripristino viabilità, sgombero neve;
- gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti pubblici e privati;
- gestione servizi per la popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli e/o svantaggiate;
- promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di cittadinanza attiva;
- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
- conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche

	attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano	
	l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la	
	Banca della Terra;	
	- coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla	
	produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei	
	prodotti;	
	- lo svolgimento di attività di promozione commerciale di beni e	
	servizi prodotti da aziende con sede e/o unità locali nei territori	
	nei quali la cooperativa realizza la propria funzione sociale	
	secondo quanto indicato nell'articolo 3 del presente statuto sia	
	attraverso l'acquisto diretto per proprie finalità produttive sia	
	per la rivendita o la proposta di acquisto a terzi;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi	
	pubblici comunali;	
	- la produzione, conservazione, il confezionamento, la vendita, la	
	promozione e la consegna di prodotti alimentari locali;	
	l'allestimento, l'apertura, la gestione di laboratori per la	
	produzione, trasformazione e vendita di i prodotti alimentari;	
	- promozione e sviluppo di una "banca del tempo";	
	- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi	
	informatici;	
	- attivazione di una bacheca di qualsiasi specie per mantenere	
	aggiornate le informazioni su bandi, contributi, orari aggiornati	
	dei vari servizi, ecc;	
	- gestione di siti (musei, parchi, aree verdi protette e non, ecc.).	

	- Apertura, allestimento, gestione, organizzazione di empori,	
	community shop (negozi di comunità), generi alimentari, sali e	
	tabacchi, servizi postali, servizi per ciclisti e ciclo - turisti,	
	guide turistiche, punti Wi-Fi ed internet, botteghe e più in	
	generale servizi essenziali o utili alla comunità e/o ai turisti	
	con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, al	
	sostegno dei produttori e dei prodotti locali;	
	- servizi di promozione turistica e sviluppo sostenibile del	
	territorio;	
	- servizi di indagini di mercato inerenti i settori di cui	
	all'oggetto sociale;	
	- gestione centri sociali e ricreativi, nonché l'organizzazione di	
	attività di formazione ed educative o culturali relative alla	
	funzione sociale alla quale gli scopi mutualistici e le attività	
	della cooperativa sono finalizzati;	
	- gestione di mense scolastiche e collettive;	
	- gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali	
	di recupero, servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di	
	trasporto di beni e persone;	
	- gestione di servizi di noleggio mezzi di trasporto con e senza	
	conducente e prestazioni accessorie e connesse;	
	organizzazione, la promozione e la gestione di mostre,	
	mostre-mercato, mercati, sagre, fiere, e più in generale eventi	
	(culturali, sportivi, turistici, ricreativi, ecc) anche allo scopo	
	di valorizzare la comunità del proprio territorio;	

	- gestione di aziende agricole ed attività di agriturismo, e	
	l'esercizio di attività di coltivazione di fondi agricoli ovvero	
	silvicoltura o allevamento di animali ovvero tutte quelle attività	
	dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una	
	fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale;	
	svolgere tutte le attività connesse all'agricoltura dirette alla	
	manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e	
	valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla	
	coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali; -	
	svolgere attività agrituristiche, di fattoria didattica, orto -	
	floro - vivaistiche e comunque tutte quelle funzioni didattiche,	
	ricreative, culturali, sociali e sportive connesse alla fruizione	
	ed al godimento delle aree rurali ed agresti comprese le attività	
	ittico - venatorie;	
	- integrare, coordinare, promuovere, svolgere e gestire attività e	
	servizi tra e/o a favore di imprenditori agricoli, artigianali,	
	commerciali locali al fine di realizzare nuove attività orientate	
	allo sviluppo locale e a dare risposte alle domande della comunità;	
	progettare, predisporre, organizzare, gestire e realizzare lavori,	
	opere e servizi in ambito agricolo, forestale e del verde pubblico	
	e privato, compreso lo sfalcio e potature, la manutenzione delle	
	aree verdi, il decoro urbano, la riqualificazione urbana, il	
	giardinaggio, la realizzazione, sistemazione e manutenzione di	
	giardini, parchi, aree boschive, impianti di irrigazione;	
	- organizzazione, la promozione, la gestione di alberghi, anche	

	diffusi, case vacanze, ostelli, appartamenti, posti letto, camere,	
	campeggi, maneggi, complessi residenziali, rifugi, centri	
	ricreativi, sportivi, palestre, piscine, parchi giochi, parchi	
	avventura, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di	
	qualsiasi struttura inerente lo svago e il ballo (con o senza	
	somministrazione di alimenti e bevande), spazi culturali, centri	
	visita, centri di informazione turistica, luoghi di aggregazione,	
	sale cinematografiche, teatri e più in generale patrimonio	
	immobiliare locale, sia pubblico che privato, anche non utilizzato,	
	in disuso, ovvero aree spopolate, abbandonate o non adeguatamente	
	sfruttate o fragili in termini di insediamento permanente;	
	- nei limiti e secondo le norme inderogabili di legge e in	
	particolare del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia	
	ambientale), raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e	
	stoccaggio di rifiuti, gestione di isole ecologiche e fornitura di	
	qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi compresi	
	la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi	
	urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti,	
	nonché urbani pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste	
	dalla legge. Diffusione di norme di buona prassi nel campo della	
	raccolta differenziata;	
	- nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili di legge,	
	gestione distributori carburanti;	
	- gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e	
	custodia animali;	

	- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più	
	funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;	
	nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili di legge,	
	ausilio e collaborazione con Enti di gestione servizi di	
	riscossione tributi e pratiche amministrative in genere con	
	opportune convenzioni;	
	- gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la	
	catalogazione e l'ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il	
	patrimonio storico artistico e culturale, oltre che sistemazione	
	dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e	
	della sicurezza del patrimonio culturale;	
	- l'acquisto, la produzione, l'organizzazione, la fornitura, la	
	distribuzione e la gestione di energia rinnovabile, anche da	
	biomasse legnose, anche presenti nella comunità e/o provenienti	
	dall'agricoltura, allevamento, silvicoltura, pannelli fotovoltaici	
	a beneficio e a servizio della comunità, anche installati su	
	abitazioni private;	
	- promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio	
	energetico, dell'uso razionale dell'energia e delle risorse, della	
	riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di	
	energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;	
	- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni	
	mobili, immobili ed impianti nei limiti delle competenze degli	
	associati;	
	- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del	

	territorio e i prodotti tipici locali;	
	organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati	
	e finalizzati allo sviluppo locale;	
	- consulenza in materia finanziaria e tributaria;	
	servizi di lavanderia, stireria, pulizia approvvigionamento e	
	consegna medicinali o spesa, consegna della posta, accompagnamento,	
	servizio prelievo contanti, aiuto ed assistenza per il disbrigo di	
	pratiche burocratiche, accompagnamento per visite sanitarie o per	
	la cura e il benessere della persona, assistenza domiciliare,	
	parrucchiera, estetista, fisioterapista a domicilio, igiene a	
	domicilio, servizio di teleassistenza, telemedicina, sorveglianza,	
	controllo e visite periodiche ad anziani o soggetti deboli, in	
	particolare facenti parte della comunità e non;	
	- organizzare e gestire trasporti di persone, anziani, disabili,	
	alunni anche allo scopo di sopperire la mancanza o la deficitaria	
	presenza del servizio pubblico di trasporto e in generale tutti i	
	servizi utili al miglioramento della qualità della vita delle	
	persone, degli abitanti e in generale della comunità;	
	- altri servizi di gestione di patrimonio immobiliare e/o servizi	
	di gestione condominiale;	
	- sostegno alla creazione e alla diffusione di gruppi d'acquisto	
	solidale di diverse categorie merceologiche, finalizzati alla	
	distribuzione e al consumo a vantaggio della collettività;	
	- realizzazione e gestione di uno sportello per i servizi al	
	territorio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di	

	assistenza fiscale, servizi per l'agricoltura, servizi per	
	l'energia, servizi postali, ecc.;	
	- animazione e gestione delle attività della rete di cooperative di	
	comunità.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle	
	medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di	
	magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali ad eccezione delle operazioni ai sensi dell'art. 113	
	del D.L 1 settembre 1993 n. 385 D.lgs n. 58/98 disciplinante le	
	società di intermediazione mobiliare e nel rispetto della Circolare	
	CIRC del 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla G.U. n. 188/2005.	
	La cooperativa, sempre, in via non prevalente, ma accessoria e	
	strumentale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	

	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di	
	raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal	
	D.L. 415/96. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art 2545/setpies del Cod.Civ.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che	
	condividono le finalità e gli scopi perseguiti dalla Cooperativa e	

	che hanno proprietà immobiliari e/o svolgono la loro attività in	
	via continuativa e/o hanno sede legale, stabilimenti o unità	
	operative nell'area territoriale di cui all'articolo 1 dello	
	statuto, appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
	dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto	
	delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i	
	requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico	
	ed adesione al medesimo;	
	- soci utenti, persone fisiche e giuridiche che acquistano i beni e	
	servizi forniti dalla cooperativa;	
	- soci conferenti, imprenditori e produttori che apportano beni o	
	servizi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- soci abitanti, persone fisiche proprietari o aventi altro titolo	
	di proprietà immobiliari (fabbricati, terreni ecc.) da assoggettare	
	ad azioni di recupero, riqualificazione, manutenzione,	
	valorizzazione e gestione.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	

	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale,	
	nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione	
	al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	
	solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	

recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, l'aggiornamento, la condivisione dei principi mutualistici;

la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione pianificati e predisposti dalla Cooperativa per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi sociali.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio

di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi

di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica,

numero di fax ed eventualmente posta elettronica certificata e

autodichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere,

che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di

legge;

- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere

ammesso;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente

statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera

Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti contrassegnati dalla lettera a) alla

lettera e), dovrà indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della

	condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai	
	regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio conferente, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti contrassegnati dalla lettera a) alla	
	lettera e), dovrà indicare nella domanda di ammissione:	
	l'impegno a conferire i beni o servizi prodotti per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni;	
	Chi intende essere ammesso come socio utente, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti contrassegnati dalla lettera a) alla	
	lettera e), dovrà indicare nella domanda di ammissione:	
	l'impegno ad acquistare i beni ed ad usufruire dei servizi offerti	
	dalla cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio abitante, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti contrassegnati dalla lettera a) alla	
	lettera e), dovrà indicare nella domanda di ammissione:	
	per tutti gli immobili (fabbricati, terreni ecc.) da assoggettare	
	ad azioni di recupero, riqualificazione, manutenzione,	
	valorizzazione e gestione, i dati catastali ed il titolo per cui ne	
	ha la disponibilità (proprietà, affitto, comodato, ecc.).	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile,	

	se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede	
	legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di	
	posta elettronica ed il numero di fax e PEC se posseduta;	
	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico, l'interesse della comunità e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non	
	sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione o

nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio

di Amministrazione:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle

spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede

di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di

Amministrazione;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle

deliberazioni adottate dagli organi sociali;

all'attivazione ed esecuzione di scambi mutualistici attinenti

l'oggetto sociale con la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è

quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa

alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o

	successivamente.	
	Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro	
	comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento ed	
	assoggettamento ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio	
	o per causa di morte se il socio è persona fisica;	
	Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione ed	
	assoggettamento ad altre procedure concorsuali di tipo	
	liquidatorio, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto	
	salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il	
	socio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa e/o a mezzo	
	pec.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso	
	contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	

Cooperativa;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma, del codice civile.

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione nella misura e con le	
	modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'articolo 7. In caso di apprezzamento negativo e in	
	mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi degli articoli 13 e 14.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le	
	somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies,	

comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il rimborso deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno

dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si

manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato

verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso

la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Nei limiti delle norme inderogabili di legge e delle recenti

pronunce giurisprudenziali si prevede che:

ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente

statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di

cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,

beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative

trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 100,00 (euro cento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il

potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero

uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a

fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo

costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione

al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci

cooperatori;

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni

dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del

recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del

recesso stesso.

I soci sovventori esprimono un voto pro capite come i soci

cooperatori, in ogni caso i soci sovventori non possono esprimere

più di un terzo di tutti i voti esprimibili nell'assemblea dei soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della società è

costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da

quote di valore minimo pari a euro 100,00 (euro cento/00). Il

valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere

superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel

fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui

all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci

deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme

versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per

legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non

possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né

all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza

l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che

intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne

comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera

raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale

acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per

conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua

responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria

partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci

l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella	
	stabilita dalla legge;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	

	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
	dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli	
	soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso,	
	ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice	
	civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro.	

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- procede all'eventuale nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- in presenza di utili determina la misura dei compensi eventualmente da corrispondere agli Amministratori ed ai membri effettivi dell'Organo di Controllo, se contemplati;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi

	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	approva gli eventuali regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri	
	dell'Organo di Controllo;	
	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.	
	ratifica l'ammissione di nuovi soci o le revoche deliberate dal CdA;	
	esprime gradimento sull'orientamento delle attività della	
	cooperativa ed orienta gli impegni e le attività annuali.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al punto g) deve	
	essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	

giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i membri effettivi dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del	
	successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della	
	società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto	
	favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	1 voto ciascuno.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di	
	parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	

	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti	
	di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno	
	presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	

	o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato, con	
	delega scritta.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata	
	di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema	
	palese.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il Vicepresidente.	

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è

scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai

soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o

per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e

comunque non superiore ai 3 (tre) anni. Gli Amministratori sono

rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per

la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla

decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie

attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio

e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto

dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione,

recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,

oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,

determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di

esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando

ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail con ricevuta

	di recapito e di lettura, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo pec, in modo che i	
	Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo (se nominati) ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione	
	può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua	
	impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più	
	anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con	
	interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	

esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel

luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il

Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In

caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende

approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede

la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed

al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per

conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della

Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il

Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli

nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non

ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte

dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di

Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli

Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica

all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza, mancando il Collegio Sindacale, da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea, nel caso che il bilancio lo consenta, può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle

deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, se non obbligatorio per legge, può non essere nominato. Tuttavia ove divenisse obbligatorio per legge o fosse istituito per volontà dell'assemblea, l'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea e si compone, se monocratico, di un Sindaco unico, se pluripersonale, di tre membri effettivi e due supplenti, in entrambi i casi eletti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Organo di Controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei

requisiti di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali della Camera

arbitrale della cooperazione secondo le disposizioni di cui al D.

Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo

articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che

abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di

controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o membri

dell'Organo di Controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte

le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della

domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro

dell'Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa

adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel

Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00

(euro duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del

valore della controversia si tiene conto della domanda di

arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti

del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero

degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera

Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Gli arbitri sono

scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati

dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,

deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto

dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche

a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura

civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non

compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla

validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima

	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una	
	proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta,	
	nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	
	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto	
	dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	

risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,

eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22,

lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,

eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22,

lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per

disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando

criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare

appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze

previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e

le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve

indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di

	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai	
	sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e	
	i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, si	
	chiedono le agevolazioni di cui al DPR 642/73 e 601/73.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai	

Componenti i quali da me interpellati lo hanno approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in quindici fogli per pagine cinquantanove circa e sottoscritto dai Componenti e da me Notaio qui in calce e a margine alle ore dodici e trenta minuti.

Firmato: Pierluigi Nucci, Pasquale Gentile, Antonio Palumbo, Pierluigi Nolletti, Martina Gentile, Emanuela Ponari, Marica Schiavone notaio.